

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2674-A

## RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

*(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento)*

*Presentata alla Presidenza il 12 febbraio 1996*

(Relatore: **de BIASE GAIOTTI**)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 13 giugno 1995 (v. stampato Senato n. 534)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
(**MARTINO**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**MARONI**)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE  
(**TREMONTI**)

CON IL MINISTRO DEL TESORO  
(**DINI**)

CON IL MINISTRO DELLA SANITA'  
(**COSTA**)

E CON IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETA' SOCIALE  
(**GUIDI**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 14 giugno 1995*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991

ONOREVOLI COLLEGI! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2674 con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del regolamento, adottando la relazione al

disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 534), che viene allegata.

de BIASE GAIOTTI, *Relatore*.

## ALLEGATO

L'Accordo italo-peruviano in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope rientra nel quadro della comune responsabilità di tutti gli Stati di fronte al devastante fenomeno della droga. Esso nasce dall'esigenza di creare forme di collaborazione internazionale nella consapevolezza della necessità di un approccio globale e concertato al traffico internazionale di stupefacenti, le cui proporzioni divengono sempre più allarmanti.

L'Accordo risponde dunque agli indirizzi generali della politica governativa in questo campo, che mira a perseguire un'ampia ed incisiva cooperazione internazionale di fronte ad un problema di portata transnazionale che coinvolge l'intera comunità degli Stati. Attraverso tale iniziativa, pertanto, il nostro Paese si propone di cooperare con il Perù al comune obiettivo di un efficace contrasto del traffico illecito di stupefacenti. Va altresì rilevato che l'Accordo si integra pienamente con la Convenzione di Vienna contro il traffico illecito di stupefacenti del 20 dicembre 1988, ratificata dall'Italia, ai sensi della legge 5 novembre 1990, n. 328, il 31 dicembre 1990, e che anche il Perù ha ratificato il 26 novembre 1991.

Nel merito, l'articolo 1 definisce il quadro generale della cooperazione tra i due Paesi contro l'abuso di stupefacenti, il loro traffico illecito e la criminalità ad esso connessa. Tale cooperazione consisterà nello scambio di informazioni e nell'assistenza reciproca nel campo tecnico-scientifico.

La parte operativa dell'Accordo è contenuta nell'articolo 2, che definisce l'ambito di tale cooperazione.

Rilevanti sono, in tale contesto, la collaborazione nelle indagini e lo scambio di personale tecnico. Si tratta di attività che integrano lo scambio di informazioni previsto in ogni settore del narco-traffico, dalla produzione alla riduzione della domanda ed al riciclaggio dei proventi finanziari, che costituisce l'oggetto principale dell'Accordo.

Dall'attuazione dell'Accordo in esame non derivano oneri finanziari aggiuntivi, in quanto quelli conseguenti all'articolo 2, primo comma, lettera c), sono già coperti dalle previsioni di spesa del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per cui non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù in materia di prevenzione, controllo e repressione dell'abuso e del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, fatto a Roma il 25 ottobre 1991.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.